

Livorno, 9/11/2022

Verbale dell'assemblea ordinaria dell'Associazione Liberi Autori aps (di seguito ALA) svolta il 9/11/2022 presso la sede di Piazza Luigi Orlando 39

L'assemblea ha inizio alle ore 10.15. Il presidente Vincenzo Maria Sacco nomina Marco Rodi segretario verbalizzante dell'assemblea.

Rodi rileva i nomi dei soci presenti presso la sede dell'ALA, dei soci collegati in teleconferenza e dei soci che hanno consegnato la delega ad altri soci presenti.

Di seguito l'elenco dei presenti: Rodi Marco, Danila Talamo, Vincenzo Sacco, Baroni Paolo, Falaschi Artuto, Rizzo Bruno. Collegati on line: Pisanello Rita, Russo Luciana, Gambacciani Cecilia, Volpi Rosalba.

Presenti per delega: Gregori Manolia (Baroni) Meini Maila (Rodi) Campinoti Renato (Sacco), Pagani Anna (Sacco) Leuzzi Silvia (Sacco).

Il presidente ricorda ai partecipanti che l'ordine del giorno, oltre alle varie ed eventuali, ha un unico punto che riguarda l'approvazione del nuovo Statuto di ALA, che recepisce le richieste di variazione dell'Ufficio per il Terzo settore del Comune di Livorno contenute nella comunicazione del 25/07/2022. Queste variazioni si riferiscono allo Statuto a suo tempo inviato al Comune di Livorno.

Il presidente informa che sono state recepite tutte le modifiche richieste. A questo scopo è stato contattato il CeSVOT che offre gratuitamente consulenza alle associazioni per l'inserimento delle stesse nel Registro Unico per il Terzo Settore (RUNTS). Attraverso i colloqui con il CeSVOT è stata redatta la nuova versione dello Statuto di ALA che è stata concordata e ritenuta congrua dai consulenti CeSVOT.

La nuova versione dello Statuto è stata inviata a tutti i soci in allegato alla convocazione di questa assemblea. Il testo deve essere discusso ed eventualmente approvato dall'assemblea che, in quest'ultimo caso, incaricherà il Consiglio Direttivo di procedere alle azioni necessarie alla consegna al Comune di Livorno dello Statuto debitamente registrato dall'Agenzia delle Entrate.

Il presidente conclude il suo intervento con una esposizione dei punti modificati rispetto al precedente Statuto e un riassunto dei contenuti del testo.

Ha inizio la fase degli interventi dei soci sull'argomento. Gli interventi sono tutti orientati verso l'approvazione del testo. Viene effettuata la votazione sull'approvazione. Segue il risultato:

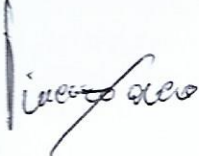
- presenti all'assemblea 15
- favorevoli all'approvazione del testo dello Statuto 15
- contrari 0
- astenuti 0

Il testo del nuovo Statuto di ALA è approvato.

Non essendoci altri argomenti da discutere il presidente dichiara conclusa l'assemblea alle ore 11.00.

Il presidente

Vincenzo Maria Sacco



Il segretario

Marco Rodi



Agenzia delle Entrate
Ufficio Territoriale di Livorno

Registrato il 11/11/2002
Al n° 3624 3

Viscosso C. 
11 settore

IL FORNITORE
PIETRO CARLUSC



Associazione Liberi Autori Aps
Associazione Culturale di Promozione Sociale

(Allegato C) STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

TITOLO I
COSTITUZIONE E SEDE

ART. 1 – COSTITUZIONE

E' costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), un'associazione denominata "A.L.A. Associazione Liberi Autori APS", da ora in avanti denominata "associazione", con durata illimitata e diretta esclusivamente al perseguimento di obiettivi sociali e culturali. L'associazione non persegue scopi di lucro. È vietata quindi la distribuzione tra gli associati, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, di riserve o di capitali durante tutta la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano stabilite dalla legge. L'associazione è indipendente, apartitica e credo religioso.

ART. 2 – SEDE

L'associazione ha sede legale e operativa nel comune di Livorno e potrà istituire sedi secondarie, sezioni e uffici di rappresentanza ovunque in Italia.

TITOLO II
SCOPO SOCIALE E DURATA

ART. 3 – SCOPO SOCIALE

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, di una o più delle seguenti attività d'interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'associazione può esercitare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti (co. 2, art. 7 Cts). - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'associazione persegue in via istituzionale il seguente scopo: svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli associati. L'Associazione A.L.A. Aps si dichiara indipendente da qualsiasi partito politico e credo religioso, rifiuta ogni forma di discriminazione, promuove la diffusione e lo sviluppo della cultura in tutte le sue diverse manifestazioni e individua come elemento prioritario e caratterizzante la fattiva cooperazione del singolo *socius*. L'obiettivo di A.L.A. Aps è la stampa, la distribuzione e la valorizzazione delle opere dei propri associati secondo il principio irrinunciabile della cooperazione e del mutuo scambio di competenze e compiti diversi. Ogni iscritto sarà chiamato a sentirsi parte integrante dell'Associazione e operare nell'interesse di essa. In particolare intende mettere in atto le proprie strategie attraverso attività di studio e di condivisione delle varie competenze, mediante incontri, seminari, interventi e attività editoriali cartacee e digitali.

Per raggiungere detti scopi l'Associazione potrà:

- a. promuovere e curare direttamente e/o indirettamente la redazione e l'edizione di libri e testi, nonché la pubblicazione di giornali e/o riviste periodiche;
- b. provvedere all'edizione di pubblicazioni cartacee, digitali e audio-video, di materiale di vario interesse culturale a beneficio dei Soci e di tutti gli interessati;
- c. sostenere i soci e coloro che nutrono interesse per l'editoria;
- d. pubblicare notiziari, indagini, ricerche, studi di bibliografie tramite la carta stampata, le reti informatiche e telematiche;
- e. fornire consulenza redazionale, tecnica e scientifico-culturale sia a livello locale che nazionale e sovra-nazionale, per conto e/o su incarico di qualunque soggetto giuridico pubblico e/o privato;
- f. svolgere direttamente o collaborare alla realizzazione di manifestazioni, convegni, dibattiti, seminari e ricerche d'ogni tipo per il raggiungimento e la diffusione dei propri obiettivi di informazione e di cultura;
- g. stipulare convenzioni con enti pubblici e/o privati per la realizzazione e per la fornitura di servizi nell'ambito dei propri scopi istituzionali e richiedere il patrocinio degli enti preposti a sostegno delle attività sociali;
- h. istituire e gestire corsi di studio e di aggiornamento;
- i. organizzare gruppi di lavoro su problemi culturali, etici, economici, educativi e quant'altro.

ART. 4 - DURATA

L'associazione è costituita a tempo indeterminato e potrà essere sciolta solo in base a deliberazione dell'assemblea straordinaria degli associati presa con la maggioranza prevista dall'art. 21, ultimo comma, del codice civile.

TITOLO III CATEGORIA DI ASSOCIATI

ART. 5 – CATEGORIE DI ASSOCIATI

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera e con le loro competenze e conoscenze.

Gli associati si distinguono nelle seguenti categorie:

1. Soci fondatori: sono quei soci che hanno partecipato all'atto costitutivo dell'associazione oppure sono stati ammessi con tale qualifica entro un anno dalla costituzione dell'associazione.
2. Soci onorari: coloro che sono nominati tali dal presidente del consiglio per particolari benemeritenze. Non sono tenuti a versare la quota associativa.
3. Soci sostenitori: coloro che sostengono l'associazione con donazioni libere.
4. Soci ordinari: sono coloro che aderiscono all'associazione in un momento successivo alla sua costituzione e provvedono al pagamento dei contributi associativi nella misura ordinaria fissata annualmente dal consiglio direttivo.

Gli associati, indipendentemente dalle categorie di appartenenza, hanno parità di diritti compreso quello di voto. Il domicilio degli associati per qualsiasi rapporto con l'associazione si intende eletto nel luogo indicato nel libro dei soci. Sarà cura degli associati comunicare le eventuali modifiche o variazioni.

ART. 6 – AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI

Possono essere ammessi a far parte dell'associazione le persone fisiche, gli enti, gli organismi, le istituzioni e le società di natura pubblica o privata o anche religiosa, sia di nazionalità italiana che straniera. Coloro che intendono aderire all'associazione devono presentare espressa domanda al consiglio direttivo dichiarando di condividere gli scopi dell'associazione e di accettare lo statuto e i regolamenti dell'associazione stessa.

In ordine alle domande di ammissione, il consiglio direttivo dovrà provvedere entro trenta giorni dal ricevimento. In assenza di un provvedimento di non accoglimento entro il termine predetto, la domanda si intende accolta. In caso di diniego il consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 9. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 7 – QUOTA ASSOCIATIVA

Gli associati sono tenuti a corrispondere annualmente il contributo associativo ordinario. La quota associativa verrà stabilita dal Consiglio Direttivo in funzione delle esigenze del momento, sentito il parere dell'Assemblea dei Soci, e deve essere corrisposta entro il 31 marzo di ogni anno. La qualifica di associato nonché i diritti sulle quote e sui contributi associativi non sono trasmissibili né rivalutabili e neppure ripetibili, sia in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo, sia in caso di scioglimento dell'associazione.

ART. 8 – DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati godono dei diritti previsti dal presente statuto.

In particolare hanno il diritto:

- di partecipare alla vita associativa nei modi e nei limiti fissati dal presente statuto e dai regolamenti eventualmente adottati con delibera assembleare;
- di contribuire alla realizzazione degli scopi dell'associazione a seconda della categoria di appartenenza del singolo associato;
- di esercitare i propri diritti elettorali secondo i limiti previsti dallo statuto
- di prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi previa richiesta scritta al Presidente.
- Gli associati hanno il dovere:
- di operare nell'interesse dell'associazione per il raggiungimento degli scopi sociali;
- di rispettare le norme dello statuto e dei regolamenti associativi;
- di impegnarsi attivamente nella vita associativa e di mantenere vivo il blog dell'associazione e parteciparvi con notizie, consigli e informazioni pertinenti al settore della cultura e dell'editoria con pieno diritto di esprimere la propria opinione o idea;
- di versare la quota associativa annuale.

ART. 9 – PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo per *morte, recesso o esclusione* del socio. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Il rapporto associativo del singolo associato si estingue per recesso, decadenza o esclusione. L'associato può recedere dall'associazione in qualunque momento, comunicando al presidente la propria decisione, con un preavviso di almeno 30 giorni dalla scadenza dell'esercizio, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o con qualsiasi altro mezzo idoneo a comprovare la manifestata volontà di recesso. Il recesso acquista efficacia dal momento della domanda di recesso.

L'associato decade dalla qualità di socio se non versa i contributi associativi nei termini e nei modi fissati dallo statuto e dal consiglio direttivo. Il socio viene escluso se con il suo comportamento si rende colpevole di atti gravi e pregiudizievoli per l'associazione, ovvero se non rispetta i doveri indicati nel precedente art. 8.

L'esclusione viene accertata e deliberata dall'assemblea ordinaria con il voto favorevole di almeno i due terzi degli associati iscritti nel libro soci.

Quando per qualsiasi causa si scioglie il rapporto associativo, l'associato non ha alcun diritto sul patrimonio dell'associazione né alla restituzione delle quote e dei contributi versati.

ART. 10 – PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione può trarre le *risorse economiche*, anche da proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'associazione, dalle eventuali donazioni, lasciti, erogazioni liberali e fondi di riserva.

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- dalle quote associative versate dai soci;
- da qualsiasi contributo pubblico o privato;
- dai contributi in denaro o in natura che verranno volontariamente offerti dai soci e dai simpatizzanti non soci per il perseguimento delle finalità statutarie dell'associazione;
- dal ricavato delle cessioni di beni prodotti dagli associati e dai volontari e da ogni altra attività commerciale e produttiva marginale svolta dall'associazione per il raggiungimento dello scopo;
- dai contributi effettuati con una specifica destinazione;
- dai doni e/o dai proventi di eventuali iniziative culturali.

Spetta al consiglio direttivo decidere sugli eventuali investimenti e sull'utilizzo dei fondi patrimoniali.

TITOLO IV ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 11 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'assemblea degli associati;
- b) il presidente;
- c) il consiglio direttivo.

ART. 12 – ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati aventi diritto al voto. L'assemblea è ordinaria o straordinaria.

L'assemblea ordinaria si tiene almeno una volta l'anno entro il 30 aprile per approvare il bilancio di esercizio.

L'assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio annuale di esercizio accompagnato dalla relazione del consiglio direttivo sull'andamento culturale ed economico dell'associazione;
- b) approva il bilancio preventivo entro il 30 novembre di ogni anno;
- c) nomina i membri del consiglio direttivo;
- d) nomina i membri del collegio dei revisori dei conti se previsto;
- e) delibera sugli altri argomenti che il consiglio direttivo ritiene di sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- g) delibera sulla esclusione degli associati;
- h) delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- i) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- j) delibera lo scioglimento;
- k) delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- l) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'assemblea straordinaria delibera sulle eventuali modifiche da apportare allo statuto sociale nonché sullo scioglimento dell'associazione.

L'assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e allo statuto anche se a maggioranza semplice, mancando l'unanimità vincolano tutti gli associati anche se assenti o dissenzienti.

ART. 13 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è convocata a mezzo di lettera semplice inviata anche per fax o e-mail a tutti gli associati almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora nonché l'elenco degli argomenti da trattare. L'assemblea è convocata presso la sede sociale o operativa o altrove purché nel territorio dello Stato, secondo quanto sarà indicato nell'avviso di convocazione.

L'assemblea deve essere convocata dal consiglio direttivo quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno un terzo degli associati fondatori e onorari e, comunque, ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga opportuno.

ART. 14 – INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Hanno diritto d'intervenire all'assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento delle quote associative annuali. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea da altri associati mediante delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di tre deleghe.

ART. 15 – DIRITTO DI VOTO

Ogni associato ha diritto a un voto.

ART. 16 – PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo. In caso di sua assenza sarà presieduta dal vicepresidente o dal membro del consiglio più anziano. In mancanza del presidente e dei consiglieri, l'assemblea sarà presieduta da altra persona designata dall'assemblea stessa. L'assemblea nomina un segretario.

Spetta al presidente dell'assemblea verificare la regolarità delle deleghe e la legittimazione dei soci a intervenire in assemblea e a esercitare il diritto di voto per il/la delegante e dirigere il dibattito assembleare. Le votazioni potranno aver luogo per alzata di mano, per appello nominale o a scrutinio segreto, secondo quanto stabilito dal presidente dell'assemblea, sentita l'opinione della maggioranza dei soci presenti. Delle riunioni assembleari viene

redatto verbale firmato dal presidente e dal segretario. Nel caso di assemblea straordinaria il verbale sarà redatto in forma di scrittura privata e registrato.

ART. 17 – MAGGIORANZE PER L'ASSEMBLEA ORDINARIA

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di un numero di soci che sia almeno la metà più uno degli associati.

In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. Sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei votanti.

I membri del consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni riguardanti l'approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

ART. 18 – MAGGIORANZE PER L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di un numero di soci che sia almeno i due terzi degli associati. Essa delibera validamente con il voto della maggioranza dei votanti.

In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita se i soci presenti sono almeno un terzo degli associati iscritti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

In ogni caso per deliberare lo scioglimento dell'associazione occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati iscritti.

ART. 19 – CONSIGLIO DIRETTIVO

L'associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto da un numero di membri variabile da tre a sette, secondo quanto stabilirà l'assemblea ordinaria al momento della nomina del consiglio direttivo. I membri del consiglio direttivo devono essere scelti tra i soci fondatori e ordinari dell'associazione e restano in carica per tre anni. Il numero dei soci fondatori presenti nel consiglio non potrà mai essere inferiore a tre.

Come previsto dall'art. 12 dell'atto costitutivo dell'associazione, attraverso l'atto costitutivo stesso, per la prima volta e per la durata dei primi cinque anni dalla costituzione del consiglio medesimo, sono eletti tutti soci fondatori, e precisamente i signori: Maria Mazzarino, Maila Nosiglia, Luciana Russo, Danila Talamo, Paolo Baroni e Marco Rodi.

I consiglieri sono rieleggibili.

ART. 20 – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo nomina nel proprio seno un presidente. Come previsto dall'art. 11 dell'atto costitutivo dell'associazione, per la prima volta e per la durata dei primi cinque anni dalla costituzione, è eletto presidente del consiglio direttivo il Signor Marco Rodi.

ART. 21 – CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

La convocazione del consiglio direttivo sarà fatta mediante avviso spedito anche mediante fax o posta elettronica a tutti i componenti del consiglio direttivo almeno 15 giorni prima della data della riunione. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a due giorni, con convocazione a mezzo lettera, fax o posta elettronica. In mancanza delle formalità di convocazione la riunione del consiglio è valida con la presenza di tutti i consiglieri in carica. Il consiglio direttivo è convocato dal presidente ogni volta che lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta scritta motivata da almeno un terzo dei suoi membri.

ART. 22 – RIUNIONI IN VIDEO E TELECONFERENZA

È ammessa la possibilità che le riunioni del consiglio direttivo si tengano con il sistema della videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e sia ad essi consentito di discutere ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, esprimendo in forma palese il proprio voto nei casi in cui si proceda a votazione. Verificandosi questi presupposti, il consiglio direttivo s'intende tenuto

nel luogo ove si trovano il presidente e il segretario dell'adunanza, i quali provvederanno a redigere e sottoscrivere il verbale della riunione, facendo menzione delle modalità con le quali è avvenuto il collegamento con i consiglieri lontani e di come essi hanno espresso il voto.

ART. 23 – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti. Delle riunioni del consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal presidente e dal segretario. In caso di parità di voto prevale la decisione alla quale accede il presidente.

ART. 24 – COOPTAZIONE DEI CONSIGLIERI

Qualora un consigliere venga a cessare dalla carica, il consiglio direttivo può procedere per cooptazione alla nomina di un nuovo consigliere. I membri del consiglio direttivo nominati per cooptazione restano in carica fino alla successiva assemblea ordinaria. Se la maggioranza dei membri del consiglio direttivo cessa dal proprio ufficio, l'assemblea ordinaria dei soci deve essere convocata per procedere alla nomina dell'intero nuovo consiglio direttivo.

ART. 25 - POTERI DI GESTIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione utili o necessari per il raggiungimento degli scopi associativi di cui risponde illimitatamente.

Il consigliere che abbia fatto annotare il suo dissenso, relativamente all'adozione di un atto di amministrazione, non risponde, nei confronti dei terzi, di quell'atto.

Il consiglio direttivo può affidare ad alcuni suoi membri determinati poteri per la gestione ordinaria dell'associazione.

ART. 26 – RAPPRESENTANZA

La rappresentanza legale dell'associazione di fronte a terzi e in giudizio è devoluta al presidente del consiglio direttivo e, in caso di sua assenza, dal vicepresidente o dal membro del consiglio più anziano. Al presidente spetta l'uso della firma sociale e può conferire procure speciali per singoli atti o categorie di atti ad altri membri del consiglio direttivo ed eccezionalmente anche a persone estranee all'associazione.

ART. 27 – TESORIERE

Il tesoriere, quando fra i membri del consiglio è nominato dal presidente, cura la gestione della cassa dell'associazione e sovrintende alla tenuta della contabilità e dei libri sociali, predisponendo dal punto di vista contabile il bilancio consuntivo e quello preventivo.

TITOLO V

ESERCIZI SOCIALI – BILANCIO

ART. 28 - ESERCIZI SOCIALI – BILANCIO

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Entro i successivi quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, il consiglio direttivo produrrà il bilancio d'esercizio accompagnato da una relazione sullo svolgimento dell'attività associativa. Il bilancio sarà presentato all'assemblea ordinaria annuale per la sua approvazione.

Una volta approvato sarà divulgato tra i soci nei modi più idonei. Il consiglio direttivo redige anche il bilancio preventivo che sottoporrà all'approvazione dell'assemblea entro il 30 aprile dell'anno d'esercizio.

TITOLO VI

VARIE

ART. 29 - SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento anticipato dell'associazione, qualsiasi sia stata la causa, il suo patrimonio residuo verrà devoluto a favore di altra associazione con medesime finalità, o di pubblica utilità, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione, imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo settore o a fini di utilità sociale.

ART. 30 - LIQUIDAZIONE

L'assemblea che deliberi lo scioglimento dell'associazione provvederà a nominare uno o più liquidatori scelti anche tra persone estranee all'associazione.

ART. 31 - RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Aggiunta delle Entrate
Ufficio Territoriale di Lavoro

Registrazione II

Al n°

11/11/2022
3626 3

segretario
14 ottobre



PIETRO CARUSO